

**KÒROS – ASSOCIAZIONE PER PROMUOVERE LA RICERCA E LA
PREVENZIONE DELLE MALATTIE OCULARI INFANTILI - o.n.l.u.s.**

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

E' costituita, con durata illimitata, una Associazione denominata "KÒROS Associazione per promuovere la Ricerca e la Prevenzione delle Malattie Oculari Infantili, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di assistenza sociale e socio sanitaria. L'Associazione ha come finalità:

- Promuovere e stimolare la ricerca scientifica in campo oftalmologico
- Promuovere rapporti con enti, istituti e università italiane ed estere, al fine di facilitare la costituzione di comitati di studio per ricercare soluzioni per la riabilitazione, trattamento e cura delle forme di affezioni oculari dell'infanzia
- Diffondere le conoscenze dei diversi aspetti inerenti alla condizione visiva, prevenzione, trattamento e cura delle diverse patologie legate all'infanzia e all'adolescenza
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca scientifica e della prevenzione in campo oftalmologico allo scopo di prevenire l'insorgere o l'aggravarsi di patologie legate all'apparato visivo
- Organizzare iniziative per promuovere la salute ed il benessere della vista dei minori e la ricerca biomedica, coinvolgendo nel Progetto KÒROS il maggior numero di persone.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Zelarino Venezia, Via Modigliani, 9.

PATRIMONIO**Art. 4**

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali degli associati
- b) dagli eventuali contributi volontari di persone fisiche, giuridiche
- c) dalle eventuali quote sociali integrative degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- d) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI**Art. 5**

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti, doveri e parità di trattamento nell'Associazione.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme nei rapporti associativi e nelle modalità associative.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per il ritardo superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea dei Soci
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Gli Associati

ASSEMBLEA**Art.8**

Gli associati formano l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati tramite delega scritta, almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea ordinaria si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi particolari l'Assemblea potrà essere convocata straordinariamente su richiesta di almeno il 51% degli associati ovvero su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consiglieri scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con voto favorevole di almeno tre o quattro membri a seconda del numero componenti il Consiglio, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti del Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà dare esecuzione alle delibere assembleari regolarmente prese.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di due membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare l'esattezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio ha inizio il 1 di gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente nonché, quello preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché, fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

LIQUIDAZIONE

Art. 13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Zelarino, 12 novembre 2008

IL PRESIDENTE

Paola Serena

Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 7 novembre 2008 ha deliberato le modifiche allo statuto dell'Associazione vigente, in particolare gli articoli 3, 5, 7, 9 :

(le variazioni sono sottolineate)

Art. 3

L'Associazione ha sede in Zelarino Venezia, Via Modigliani, 9

Art. 5

Il numero di soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti, doveri e parità di trattamento nell'Associazione.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme nei rapporti associativi e nelle modalità associative.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

il Presidente

il Vice Presidente

il Consiglio Direttivo

l'Assemblea dei Soci

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Gli Associati

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consiglieri scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone le mansioni, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con voto favorevole di almeno tre o quattro membri a seconda del numero componente il Consiglio, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti del Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà dare esecuzione alle delibere assembleari regolarmente prese.

Zelarino, 7 novembre 2008

Paola Serena
(Presidente e membro del Consiglio Direttivo)

Elisa Zaccolin
(Vice presidente e membro del Consiglio Direttivo)

Giampaolo Zaccolin
(Membro del Consiglio Direttivo)